

**COMUNE DI CASSINA RIZZARDI**  
**Provincia di Como**



**Sede: Via Vittorio Emanuele n. 121 – Cassina Rizzardi**

**Tel. 031.8829301**  
**Fax 031.8829390**  
**e-mail [anagrafe@comune.cassinarizzardi.co.it](mailto:anagrafe@comune.cassinarizzardi.co.it)**

# **Aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le corti d'assise e per le corti d'assise d'appello**

## **IL SINDACO**

Visto l'articolo 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405 (col quale venne sostituito l'articolo 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287), recante norme per l'aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello;

Visto l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei tribunali per i minorenni;

## ***INVITA***

Tutti coloro che non essendo già iscritti negli anzidetti Albi siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 287/51 per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o CORTE D'ASSISE D'APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi dal mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.

Dall'Ufficio Comunale, 09 aprile 2025

Il Sindaco  
F.to Bellù Alessandro

---

### **RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE**

**Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287**

Art. 9 I Giudici Popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) Titoli finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.